



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

OGGETTO:

DETERMINAZIONE	ALIQUOTE	TASI	(TRIBUTO	PER	I	SERVIZI
INDIVISIBILI) .						

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala destinata alle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	Presente
SCHIAVON SABRINA	Presente
DALLAN OTTORINO	Presente
COSTA JESSICA	Presente
AGOSTINI EMANUELE	Presente
TUFARINI DEBORAH	Presente
OLIVI PIERPAOLO	Presente
MARCON DANIELE	Presente
BERTATO SABINA	Presente
MALVESTIO ANNA PAOLA	Presente
TOMBACCO FRANCA	Presente
OLIVI FRANCESCO	Presente
BERTOLDO DIEGO	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. CELEGHIN D.SSA NADIA in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori Sigg.:

DALLAN OTTORINO
TUFARINI DEBORAH
TOMBACCO FRANCA

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.417 (Legge di Stabilità), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili , e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti, a carico dell'utilizzatore (TARI);

VISTO in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147(legge di stabilità):

- 669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria
- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna
- 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- 674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- 675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,

- per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
 - 681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.
 - 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina della IUC ed in particolare per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
 - 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU

CONSIDERATO che per il nostro Comune, per quanto riguarda il servizio rifiuti, viene applicata la tariffa corrispettivo, che mantiene le sue caratteristiche di tariffa e l'ente Gestore Consorzio Bacino Padova Uno, al quale sono state trasferite da tempo tutte le competenze in materia di rifiuti, ha approvato con verbale n. 8 del 12 maggio 2014 il nuovo regolamento e sta approvando il piano tariffario che verrà sottoposto per presa d'atto in un prossimo consiglio Comunale;

CONSIDERATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “ *le provincie ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*” ;

RICHIAMATO in tale senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale dispone che “ *gli enti locali deliberano le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

VISTO il decreto Ministeriale 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 2 luglio 2014, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni da proporre in approvazione al Consiglio comunale in materia di IMU – TASI – ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF;

TENUTO CONTO che per Servizi Indivisibili Comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti da comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, pertanto, non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi rivolti a tutti i cittadini, di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi nei servizi a domanda individuale.

RITENUTO di conseguenza, di provvedere ad individuare i servizi indivisibili, stante l'espresso rinvio adottato in sede di regolamento dal seguente elenco e di quantificare analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi a copertura, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: € 36.169,00
- Servizio di manutenzione parchi, del verde pubblico, e servizi tutela ambiente: € 54.620,00
- Servizio illuminazione pubblica; € 98.000, 00
- Servizio anagrafe e stato civile: € 94.886,00
- Servizio biblioteche, musei e pinacoteche; € 33.090,00
- Servizio Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale € 49.440,00
- Servizio Manifestazioni diverse nel settore ricreativo sportivo: € 17.300;
- Servizio utilizzo impianti sportivi; € 37.750,00
- Servizio Pubblica Istruzione (escluso trasporto): 200.745,00

RITENUTO di dover determinare le aliquote e le detrazioni della TASI come segue, nella misura necessaria ad assicurare:

- il finanziamento dei programmi su specificati;
- il mantenimento di determinati *standard* qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;
- il raggruppamento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;

Tipologia immobile	Aliquota	detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze - assimilate all'abitazione principale comprese categorie A/1, A/8 e A/9	0,22 %	€ 50.00 per ogni figlio oltre il 2° fino a 26 anni di età
Altri Fabbricati, aree fabbricabili, e fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Fabbricati cat D	0,20%	

RITENUTO di determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 147/2013 nel 20% la percentuale dell'ammontare complessivo TASI a carico dell'occupante;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) approvato in data odierna;

DATO ATTO che l'argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla 1^ commissione consiliare nella seduta del 24 luglio 2014

VISTA la Legge 147/2013;

VISTA la Legge 201/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 151 del D.lsg. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** per l'esercizio 2014 le aliquote/detrazioni per l'applicazione della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) come segue :

Tipologia immobile	Aliquota	detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze - assimilate all'abitazione principale comprese categorie A/1, A/8 e A/9	0,22 %	€ 50.00 per ogni figlio oltre il 2° fino a 26 anni di età
Altri Fabbricati, Aree fabbricabili, e Fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Fabbricati cat D	0,20%	

3. **RITENUTO** di determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 147/2013 nel 20% la percentuale dell'ammontare complessivo TASI a carico dell'occupante;

4. **DI INDIVIDUARE** i servizi indivisibili come sotto riportato e di quantificare analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi a copertura, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: € 36.169,00
- Servizio di manutenzione parchi, del verde pubblico, e servizi tutela ambiente: € 54.620,00

- Servizio illuminazione pubblica; € 98.000,
- Servizio anagrafe e stato civile: € 94.886,00
- Servizio biblioteche, musei e pinacoteche; € 33.090,00
- Servizio Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale € 49.440,00
- Servizio Manifestazioni diverse nel settore ricreativo sportivo: € 17.300;
- Servizio utilizzo impianti sportivi; € 37.750,00
- Servizio Pubblica Istruzione (escluso trasporto): 200.745,00

5. **DI DARE ATTO** che il gettito TASI stimato in € 622.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili come sopra elencati;
6. **DI FISSARE** per l'anno 2014 le scadenze del tributo in due rate precisamente il 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014;
7. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, ex art. 1. comma 688, della legge n. 147/2013, verrà inserita nell'apposita sezione del portale del federalismo entro il 21 ottobre 2014 per la pubblicazione entro il 28 ottobre 2014.
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 267/2000;
9. **DI OTTEMPERARE** agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Discussione

Il **Sindaco** relaziona sull'argomento:

Questo provvedimento tocca più direttamente da vicino ogni cittadino; applicare un'imposta nuova chiaramente non è una cosa piacevole ma faremo le considerazioni dovute quando parleremo dopo del bilancio del nostro Comune. Preciso intanto che la TASI viene applicata sulla abitazione principale e pertinenze, sugli altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati rurali e strumentali e fabbricati di categoria D. Va a coprire servizi che sono stati identificati, e anche quantificati, come la viabilità, circolazione stradale e servizi connessi per 36 mila euro circa, servizi di manutenzione dei parchi, il verde e servizi di tutela ambiente per 54 mila euro, servizi di illuminazione pubblica per 98 mila euro, il servizio anagrafe e di stato civile per 94, la biblioteca per 33 mila, attività culturali per 49 mila, manifestazioni per 17 mila, servizi sportivi per 37 mila, pubblica istruzione per 200 mila. La somma di queste voci di spesa è quello che si introita con la TASI.

Le aliquote che si applicano: anche su questo argomento c'è stato un confronto con i Comuni limitrofi. L'aliquota massima era del 2,5 o dello 0,25% se vogliamo, si poteva raggiungere lo 0,33 aggiungendo un altro 0,8 però correlato a detrazioni da fare. Abbiamo discusso parecchio al nostro interno, abbiamo considerato varie ipotesi, abbiamo discusso anche in Federazione e non abbiamo raggiunto una omogeneità di imposizione perché non tutti i Comuni hanno le stesse problematiche di bilancio, Le aliquote però variano di un decimo, ci sono comuni che non le hanno stabilite prima delle elezioni del 26 maggio, quelli che le hanno già stabilite, perché si potevano decidere anche prima del 26 maggio, quelli che le hanno decise adesso. Noi abbiamo applicato un' aliquota per l'abitazione principale dello 0,22% con una detrazione di euro 50 per ogni figlio oltre il secondo e fino a 26 anni di età. Invece per altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati rurali e strumentali

l'aliquota è dello 0,1%, 0,10%; per quelli di categoria D è dello 0,20% ; va detto invece che c'è una riduzione IMU che dopo spiegheremo quando parleremo dell'IMU.

Queste sono le tre aliquote che andiamo a deliberare e che sono conseguenti ai ragionamenti che abbiamo fatto sul bilancio e che dopo vedremo meglio. Ripeto: abitazione principale 0,22, dopo faremo anche degli esempi, abbiamo fatto delle simulazioni su quanto costerà effettivamente ma spiegherò quando parleremo del bilancio, aree fabbricabili 0,10 e altri fabbricati 0,20. Ci sono interventi?

Consigliere Francesco Olivi: E' chiaro che è stato detto le tasse vengono messe perché necessitano, sono necessarie perché vengono imposte dall'alto. Sottolineo questo perché sembrava che nei precedenti cinque anni ciò non fosse necessario e che servissero idee e proposte nuove; io di idee e proposte nuove in questo caso non ne ho viste, anzi. Abbiamo applicato una TASI dello 0,22, portando in detrazione 50 euro dopo il secondo figlio, sfido chiunque a vedere quante famiglie andiamo ad agevolare, era il caso di non metterla neanche dopo il secondo figlio perché le famiglie che hanno tre figli a Massanzago mi sembra siano veramente poche. Gli altri fabbricati allo 0,10 che si può si può portare in detrazione sui capannoni. In sostanza, tutto quello che è stato fatto significa una cosa certa: viene aumentata la pressione fiscale molto di più rispetto a quello che si andava dicendo in campagna elettorale. Si dovevano diminuire le tasse perché l'Amministrazione Olivi aveva messo molte tasse. Credo che se voi, giustamente come dice il Sindaco, siete stati costretti a mettere questo tipo di TASI è perché anche noi l'anno scorso siamo stati costretti a mettere lo 0,1, non lo 0,22 di aumento sull'IMU. Ripeto: non sono qui a contestare perché capisco qual è il problema, il problema è reperire quei famosi 620 mila euro che mancavano per far quadrare il bilancio e questo è un modo. Mi sembra comunque che andare a proporre una detrazione di 50 euro, a partire dal terzo figlio, è una cosa che accontenterà qualche famiglia, saranno pochissime le famiglie che andremo ad agevolare.

Sindaco: chiaramente non sto a tirare fuori quello che si è detto in campagna elettorale, dico che non è scritto da nessuno parte e non abbiamo mai detto che avremo abbassato le tasse, ma solo che le avremo rese più eque. Preciso questo: le famiglie che hanno più di due figlie sono 85 nel Comune e quindi sono famiglie numerose che effettivamente avranno un beneficio dall'applicazione di questa riduzione, abbiamo anche verificato tutto. Se avessimo applicato invece una riduzione, come avevamo pensato prima, di 30 euro per ciascun figlio ci costava 30 mila euro complessivi ed il bilancio non teneva, abbiamo preferito destinare un po' meno risorse ma agevolare effettivamente chi ha un carico familiare notevole. Dopo parliamo anche di un altro intervento al riguardo ma in sede di dibattito sul bilancio. Ci sono altri interventi?

Non essendoci altri interventi il **Sindaco** pone in votazione la proposta di deliberazione.

Il Sindaco ricorda che le aliquote Tasi si potevano applicare anche prima delle elezioni come era stato anche richiesto, se si vuole dire tutto quello che si è detto in campagna elettorale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri votanti su n. 13 Consiglieri presenti, astenuti n. ///.

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 23-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 23-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CELEGHIN D.SSA NADIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 14-08-2014 al 29-08-2014

Massanzago, li 14-08-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CELEGHIN D.SSA NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il .

Massanzago, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CELEGHIN D.SSA NADIA